



**Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano**  
**Convenzione di negoziazione assistita**  
**Legge 10 novembre 2014 n. 162**

**Linee Guida**

**A) CONDIZIONI**

Ai sensi dell'art. 6 co. 1 della legge sopra indicata l'**accordo**, che compone la controversia, deve essere sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte.

Nell'accordo gli avvocati devono dare **espressamente atto**, ex art. 6 co. 3:

- 1) *di aver tentato di conciliare le parti,*
- 2) *di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare*
- 3) *di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.*

Gli avvocati dovranno altresì **certificare**, ai sensi dall'art. 5 co. 2:

- 1) *l'autografia delle firme,*
- 2) *la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.*

**B) DOCUMENTAZIONE - COMPETENZA**

A corredo dell'accordo, raggiunto con la convenzione di negoziazione assistita, dovranno essere prodotti i **documenti, in carta semplice**, indicati nell'*allegato n. 1*; sempre in tale allegato sono altresì indicati i criteri per individuare la **Procura della Repubblica competente**. L'accordo, dovrà essere inoltre corredato da una scheda di sintesi come da allegato n. 2.

**C) UFFICIO DI PRESENTAZIONE**

In attesa che la Segreteria del PM e la Segreteria degli Affari Civili vengano dotati di *PEC* (attesa a giorni), l'accordo, in originale, dovrà essere consegnato da almeno uno degli avvocati che ha sottoscritto l'atto stesso (o da un suo delegato):

- alla Segreteria del Pubblico Ministero dott. Nicola Cerrato, ubicata al 5° piano, stanza n. 523, cancelliere sig.ra Anna Ferrari (e-mail: [anna.ferrari@giustizia.it](mailto:anna.ferrari@giustizia.it));
- in caso di assenza o impedimento della sig.ra Ferrari ci si rivolgerà alla Segreteria degli Affari Civili, ubicata al 5° piano stanza n. 460, responsabile dott.ssa Fernanda Monti (e-mail: [fernanda.monti@giustizia.it](mailto:fernanda.monti@giustizia.it)).

#### **D) RILASCIO PROVVEDIMENTO P.M.**

Il Pubblico Ministero provvederà a rilasciare il *nulla osta* o ad *autorizzare l'accordo*, di regola, entro **tre giorni lavorativi** dalla presentazione dell'accordo stesso, salvo imprevisti. Sempre in attesa della dotazione della *PEC*, sarà cura di almeno uno degli avvocati, che hanno sottoscritto l'atto (o di un loro delegato), provvedere al ritiro di una copia dell'accordo (*l'originale rimarrà agli atti dell'Ufficio*); si fa presente al riguardo che, i **dieci giorni** previsti per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile, **decorreranno** dalla data di consegna delle copie dell'accordo stesso (o dalla comunicazione via *PEC*).

#### **E) CONTRIBUTO UNIFICATO - PERIODO FERIALE**

Si fa presente che **al momento non viene richiesto il versamento di alcun contributo**, in attesa che il Ministero della Giustizia si esprima in merito al quesito sollevato al riguardo dal Procuratore della Repubblica dott. Bruti Liberati e dal Dirigente la Procura della Repubblica dott. Delmedico.

E' stato altresì richiesto al Ministero della Giustizia di esprimersi in merito all'eventuale **sospensione feriale dei termini** della procedura statuita per le convenzioni di negoziazioni assistite.

Milano, 16 dicembre 2014



## Procura Repubblica presso il Tribunale di Milano

### CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

#### SEPARAZIONI

Documentazione richiesta:

- Estratto per sunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato,
- stato di famiglia,
- certificato di residenza di entrambi i coniugi

Competenza territoriale: la Procura ove i coniugi hanno avuto l'ultima comune residenza

#### DIVORZI

Documentazione richiesta:

- Atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato,
- stato di famiglia di entrambi i coniugi,
- certificato di residenza di entrambe le parti,
- copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa
  - o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato,
  - e copia autentica del verbale dell'udienza presidenziale, che ha autorizzato i coniugi a vivere separati,
  - o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita, (ex art. 6 Legge 162/2014),
  - o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Legge 162/2014)

Competenza territoriale: la Procura in cui almeno uno dei due coniugi ha la residenza

## MODIFICHE

### Documentazione richiesta:

- stato di famiglia e di residenza dei coniugi
- in caso di modifiche della **separazione**:
  - copia autentica del verbale di separazione consensuale omologata,
  - **o** copia autentica della sentenza di separazione con il passaggio in giudicato,
  - **o** copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita, (ex art. 6 Legge 162/2014),
  - **o** copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Legge 162/2014)
- in caso di modifiche del **divorzio**:
  - copia autentica della sentenza di divorzio con il passaggio in giudicato,
  - **o** copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita, (ex art. 6 Legge 162/2014),
  - **o** copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Legge 162/2014)

Competenza territoriale: la Procura del luogo di residenza del beneficiario dell'obbligazione

## ATTENZIONE

Sia per le separazioni che per i divorzi e per le modifiche delle condizioni di separazione o del divorzio, in caso di presenza di:

- **figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente o maggiorenni portatori di handicap grave,**

dovrà essere allegata la dichiarazione dei redditi (o dichiarazione sostitutiva autenticata dal Comune) dei coniugi relativa agli ultimi tre anni;

- **figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave,**

dovrà essere allegata la relativa certificazione sanitaria.

SCHEMA DI SINTESI DELL'ACCORDO RAGGIUNTO A SEGUITO  
DI CONVENZIONE ASSISTITA – Legge 10 novembre 2014, n. 162

TRA

..... C.F. ....

Avvocato ..... PEC .....

E

..... C.F. ....

Avvocato ..... PEC .....

in data .....

per la soluzione consensuale di:

- separazione,
- divorzio:
  - cessazione degli effetti civili del matrimonio,*
  - scioglimento del matrimonio*
- modifica delle condizioni di separazione o del divorzio

**con figli:**

- minorenni,
- maggiorenni incapaci,
- maggiorenni economicamente non autosufficienti,
- maggiorenni portatori di handicap.

**senza figli:** minorenni, maggiorenni incapaci, maggiorenni non economicamente non autosufficienti, maggiorenni portatori di handicap.

con patti trasferimento patrimoniale

senza patti di trasferimento patrimoniale

Accordo presentato alla Procura della Repubblica di Milano in data .....

dall'avv. ....